

“ - PARTE 1

Additivi alimentari ammessi in alimenti per lattanti in buona salute*Note*

1. Per la produzione di lattici acidificati, si possono usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non patogene.

2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472c ed E 473, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotta in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.

N.E.	Denominazione	Dose massima
E 270	Acido lattico [(solo forma L(+)]	quanto basta
E 330	Acido citrico	quanto basta
E 338	Acido fosforico	conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500
E 306	Estratto ricco di tocoferolo	
E 307	Alfatocoferolo	10 mg/l
E 308	Gammatocoferolo	singolarmente o in combinazione
E 309	Deltatocoferolo	
E 322	Lecitine	1 g/l
E 471	Mono- e digliceridi	4 g/l
E 304	Palmitato di ascorbilo	10 mg/l
E 331	Citrati di sodio	2 g/l
E 332	Citrati di potassio	Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500
E 339	Fosfati di sodio	1 g/l espresso come P ₂ O ₅
E 340	Fosfati di potassio	Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500.
E 412	Gomma di guar	1 g/l Qualora il prodotto contenga proteine parzialmente



		idrolizzate e sia conforme ai requisiti fissati all'allegato IV
		del decreto 6 aprile 1994, n. 500 modificato da ultimo con
		il decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 518
E 472 c	Esteri citrici di mono e digliceridi degli acidi grassi	7,5 g/l per il prodotto in polvere, 9 g/l per il prodotto sotto forma liquida.
		Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o aminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai requisiti fissati all'allegato IV del decreto 6 aprile 1994, n. 500 modificato da ultimo dal decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 518
E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	120 mg/l, in prodotti contenenti proteine, peptidi o aminoacidi idrolizzati

PARTE 2

Additivi alimentari ammessi in alimenti di proseguimento per soggetti in buona salute

Note

1. Per la produzione di latti acidificati si possono usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non patogene.
2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322 e E 471, E 472 c ed E 473, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotta in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.
3. Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 407, E 410 e E 412, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.

N.E.	Denominazione	Dose massima
E 270	Acido lattico [(solo forma L(+))]	quanto basta
E 330	Acido citrico	quanto basta
E 306	Estratto ricco di tocoferolo	
E 307	Alfatocoferolo	10 mg/l
E 308	Gamatocoferolo	singolarmente o in combinazione
E 309	Deltatocoferolo	
E 338	Acido fosforico	Conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato II del decreto 6 aprile 1994, n. 500



E 440	Pectine	5 g/l solo in preparati per la prima infanzia acidificati
E 322	Lecitine	1 g/l
E 471	Mono- e digliceridi	4 g/l
E 407	Caragenina	0,3 g/l
E 410	Farina di semi di carrube	1 g/l
E 412	Gomma di guar	1 g/l
E 304	Palmitato di ascorbilo	10 mg/l
E 331	Citrati di sodio	2 g/l
E 332	Citrati di potassio	Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500
E 339	Fosfati di sodio	1 g/l espresso come P ₂ O ₅
E 340	Fosfati di potassio	Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500.
E 472 c	Esteri citrici di mono e digliceridi degli acidi grassi	7,5 g/l per il prodotto in polvere, 9 g/l per il prodotto sotto forma liquida. Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai requisiti fissati all'allegato IV del decreto 6 aprile 1994, n. 500 modificato da ultimo dal <i>decreto ministeriale</i> 1° giugno 1998, n. 518
E 473	Esteri di saccarosio degli acidi grassi	120 mg/l, in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

Note all'art. 9:

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche si veda in note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111:

«Art. 7 (*Commercializzazione dei prodotti*). — 1. Al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti alimentari di cui all'art. 1, il fabbricante ne informa il Ministero della sanità mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto.

2. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano già posti in commercio in un altro Stato membro, il fabbricante deve altresì comunicare al Ministero della sanità l'autorità destinataria della prima comunicazione.

3. Le stesse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'importatore qualora il prodotto sia stato fabbricato in uno Stato terzo.

4. Il Ministero della sanità può richiedere al fabbricante o all'importatore la presentazione dei lavori scientifici e dei dati che giustifichino la conformità del prodotto all'art. 1, commi 2 e 3, nonché le indicazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera c).

5. Qualora i lavori scientifici e i dati di cui al comma 4 abbiano formato oggetto di una pubblicazione facilmente accessibile, il fabbricante o l'importatore possono comunicare solo gli estremi della pubblicazione.

